



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 133 del 12/08/2010

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL'UFFICIO PROGRAMMAZIONE, POLITICHE ENERGETICHE, V.I.A. E V.A.S. 25 maggio 2010, n. 191

L.R. N. 11/2001 e ss.mm.ii. - Procedura di Valutazione Impatto Ambientale - Coltivazione cava di calcare in loc. Galletti, nel Comune di Sannicandro di Bari (Ba) - Fl. 48, p.lle 41-42-67-68-69-70 e 71 - Proponente: Ditta Procida Vito Nicola.

L'anno 2010 addì 25 del mese di Maggio in Modugno (Ba), presso il Servizio Ecologia,
IL DIRIGENTE L'UFFICIO VIA/VAS

Ing. Gennaro RUSSO, sulla scorta dell'istruttoria amministrativo-istituzionale espletata dall'Ufficio Programmazione V.I.A. e Politiche Energetiche e dell'istruttoria tecnica svolta dal Comitato Reg.le di V.I.A. (R.R. approvato con D.G.R. N. 24/09 art.1, art. 3 c.6, art. 11 c.4), ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota acquisita al prot. n. 3926 del 26.03.2009 il sig. Procida Vito Nicola, titolare della ditta omonima con sede legale a Sannicandro di Bari, S.P. N. 184 Cassano-Bitetto km 4+400, c.da Galletti, C.P. n.82, comunicava che:

“in data 30-03-1999 ha presentato richiesta ai sensi dell'articolo 10 del D.P.R. 12.04.96 di verifica delle caratteristiche del progetto di apertura di nuova cava di calcare, in località Galletti, nel Comune di Sannicandro di Bari (BA), comprendente i terreni delle particelle 41-42-67-68-69 e 71 del Foglio di Mappa n.48 e che per mero errore materiale non ha inserito la particella 70 dello stesso Foglio n.48 corredando però detta richiesta di tutti gli elaborati grafici di progetto (piano di coltivazione e planimetrie di sistemazione area) che la comprendevano...per un'estensione complessiva dell'area di cava pari a mq. 168.000, per cui da tutto ciò nella nota n. 7502 del 21-09-99 dell'Assessorato Ambiente del Settore Ecologia che esclude l'istanza in oggetto dalle procedure di V.I.A. non viene riportata tale particella...

Premesso inoltre che si accorgeva dell'errore già all'epoca nei rapporti con l'Assessorato Agricoltura e Foreste - USI CIVICI L.R. n. 7 del 28-01-98...facendo le opportune correzioni; infatti nella certificazione di codesto ufficio... vengono menzionate tutte le particelle, particella n.70 compresa, e che copia di tale certificato veniva inviato il 22-10-99 all'Assessorato all'Urbanistica Regione Puglia ...

Premesso ancora che in data 26-10-99 presentava istanza all'Ufficio Minerario Regionale e al Sindaco del comune di Sannicandro di Bari...con cui chiedeva appunto l'inserimento nella domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo 8 della L.R. 37/85 per l'apertura di una nuova cava, della particella n.70 Foglio di Mappa 48 insieme alle particelle 41-42-67-68-69-71, precisando che tale particella era già riportata con la prima domanda negli elaborati tecnici e nel piano di coltivazione allegati.

Premesso che tale particella n.70 del Foglio di Mappa n.48 insieme alle altre e precisamente 41-42-67-68-69 e 71 veniva menzionata nel Decreto del Dirigente del Settore Industria Estrattiva della Regione

Puglia n. 0005 del registro atti dirigenziali del 17-01-2000... comprendente l'estratto della mappa del Comune di Sannicandro di Bari in relazione alle particelle 41-42-67-68-69-70 e 71 foglio di Mappa n.48. Ritenendo risolto l'equivoco, nel rispetto del piano di coltivazione della cava si è proceduto fino a tutt'oggi a lavorare anche sulla particella n.70 con gli escavatori.

Solo nel momento in cui, il sottoscritto ha ritirato l'O.S.E. (ordine di servizio per l'utilizzo di esplosivi)...resosi necessario per una coltivazione di cava più logica e meno onerosa che con l'uso di escavatori, e dopo i chiarimenti ottenuti dal responsabile dell'Ufficio Minerario sulla inibizione dell'utilizzo degli esplosivi sulla particella n.70, si è reso conto che il problema persisteva.

Pertanto allo scopo di sanare la situazione così da far rientrare il tutto nella correttezza dell'esercizio della coltivazione della predetta cava, ribadisce di aver già inficiato la suddetta particella nelle zone dove si è reso necessario con gli escavatori prima che venissi a conoscenza del problema, e CHIEDE a codesto ufficio di esprimersi in merito dandone comunicazione anche al Settore Attività Estrattive Regionale per le rettifiche dovute, atte a sanare la presente situazione...";

- con successiva nota acquisita al prot. n. 8917 del 21.07.2009 la ditta proponente trasmetteva gli elaborati progettuali di cui all'art.10, L.R. n. 11/2001 e ss.mm.ii;

- con nota prot. n. 9205 del 30.07.2009 il Servizio Ecologia invitava la ditta istante a trasmettere gli elaborati concernenti l'intervento proposto alle amministrazioni interessate (Provincia di Bari e Comune di Sannicandro di Bari) ed a provvedere al deposito ed alla pubblicazione dell'annuncio dell'avvenuto deposito dello studio di impatto ambientale così come disposto dall'art. 11, commi 1 e 2, L.R. n. 11/2001. Con la stessa nota invitava le amministrazioni sopra specificate ad esprimere il parere di competenza, ai sensi dell'art. 11, comma 4, della predetta L.R.;

- con nota acquisita al prot. n. 620 del 21.01.2010 il proponente trasmetteva copia del certificato rilasciato dall'Ufficio Usi Civici presso l'Assessorato Agricoltura e Foreste della Regione Puglia, dal quale si evince che i terreni riportati in catasto al Foglio di Mappa n. 48, p.lle 41-42-67-68-69-70 e 71, interessate dalla coltivazione di cava, non sono sottoposte a vincoli di usi civici, "ciò a correzione di quanto riportato nello Studio di Impatto Ambientale, dove dalla relativa Tav. A.T.D. del PUTT/P si evidenziava l'esistenza del Vincolo Usi Civici";

- con nota acquisita al prot. n. 5972 del 27.04.2010 il proponente trasmetteva copia delle note di deposito degli elaborati presso le amministrazione interessate e le copie delle pubblicazioni di rito effettuate sui quotidiani "AV - Economia e Lavoro -", "Puglia", entrambi del 23.10.2010, e sul BURP n. 166 del 22.10.2010;

„ Nella seduta del 04.05.2010 il Comitato Reg.le di V.I.A, preso atto che non risultano pervenuti i pareri delle amministrazioni interessate, rilevato che non sono state presentate osservazioni all'intervento proposto, così si esprimeva:

In data 12.04.1999, prot. n. 38/MIN/920 del Settore Industria Estrattiva, la Ditta Procida Vito Nicola ha chiesto l'autorizzazione alla coltivazione della cava in oggetto ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 37/85.

Con Decreto del Dirigente del Settore n. 5 del 17.01.2000, la Ditta viene autorizzata alla coltivazione della cava sui terreni identificati al catasto al Fg. n. 48, p.lle n. 41-42-67-68-69-70-71.

In data 30.03.1999, la Ditta ha presentato, al competente Assessorato all'Ambiente - Servizio Ecologia, richiesta, ai sensi del D.P.R. 12.04.1996 art. 10, di verifica delle caratteristiche del progetto comprendente i terreni delle p.lle n. 41-42-67-68-69-71 del Fg. n. 48 omettendo, per puro errore materiale, di includere anche la p.lla n. 70 dello stesso Foglio di mappa.

La p.lla n. 70 tuttavia veniva riportata in tutti gli elaborati presentati a corredo di detta istanza.

Con nota prot. n. 7502 del 21.09.1999, il Servizio Ecologia esclude dall'applicazione delle procedure di V.I.A. la richiesta dalla Ditta non riportando però la suddetta particella n. 70 del Fg. n. 48.

Con nota prot. n. 7496/A.ES. del 18.11.2008, il Servizio Attività Estrattive approva, per la cava in oggetto, l'utilizzo dell'esplosivo in cava (O.S.E.) inibendo lo scavo sulla p.lla n. 70 del Fg. n. 48 in quanto

considerata pertinenza di cava.

A seguito della suddetta nota, la Ditta, dopo i chiarimenti con il Servizio Estrattivo, fa richiesta di rettifica in sanatoria per la p.lla n. 70 per cui attiva la procedura di Valutazione di Impatto ambientale relativa alle particelle n. 41-42-67-68-69-70-71 del Foglio di Mappa n. 48.

DESCRIZIONE DEL PROGETTO

La cava risulta in esercizio dall'anno 2000 a seguito del Decreto Dirigenziale n. 5/2000 del Servizio Attività Estrattive (con scadenza il 31.12.2019).

Al momento risulta già sbancata una superficie di circa 38.700 mq su una superficie sfruttabile di circa 172.400 mq e per un'altezza media di 9 metri sulle p.lle n. 41-42-70 del Fg. n. 48.

Il metodo di coltivazione proseguirà "a fossa" con gradoni di altezza costante pari a 10 metri che possono giungere fino a 30 metri dal p.c. per un volume che viene valutato pari a circa 4.107.200 mc. Per l'abbattimento della roccia si utilizza esplosivo.

Il ripristino dell'area è di tipo agricolo.

VINCOLISTICA

Dal confronto della Tavola del PUTT/P relativa alla classificazione degli "Ambiti Territoriali Estesi" si evince che l'area di intervento ricade in Ambito "E"-valore normale laddove non è direttamente dichiarabile un valore paesaggistico.

Dal confronto della Tavola del PUTT/P relativa alla classificazione degli "Ambiti Territoriali Distinti" si evince che l'area di intervento è soggetta a un vincolo da usi civici, tuttavia è presente agli atti una attestazione, rilasciata dall'Assessorato all'Agricoltura, in cui si certifica che le particelle in esame (41-42-67-68-69-70-71 del Fg. n. 45) non sono soggette a tale vincolo.

Il franco di sicurezza tra fondo cava e superficie freatica della falda è pari a 220 metri.

I terreni interessati dall'attività estrattiva sono inseriti attualmente in zona di P.R.G. contraddistinta da una destinazione agricola di tipo E ovvero zona agricola.

L'area in esame non è classificata tra quelle a rischio idraulico perimetrale dal Piano di Assetto Idrogeologico (PAI).

L'area di cava non ricade in zone soggette a SIC (Direttiva Habitat 92/43/CEE) o ZPS (Direttiva 79/409/CEE).

Nello SIA si descrivono le misure di mitigazione che vengono adottate e che si riferiscono ai diversi comparti ambientali interessati dall'attività estrattiva.

CONCLUSIONI

Alla luce della documentazione esaminata ed in considerazione delle misure di mitigazione, il Comitato Reg.le di V.I.A., per quanto di sua competenza, ritiene di poter esprimere parere favorevole di compatibilità ambientale all'intervento proposto, che interessa i terreni del Fg. 45, p.lle n. 41-42-67-68-69-70-71 del Comune di Sannicandro di Bari.

Vista la L.R. 4 febbraio 1997 n. 7;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/7/98;

Vista la L.R. n. 11/2001 e ss.mm.ii.;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1859 del 13.10.2009 con la quale è stato approvato il

Regolamento Regionale del Comitato Reg.le di Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi dell'art. 28, L.R. n. 11/2001 e ss.mm.ii.;

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. N. 28/01 e s. m. ed i.

Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Tutto quanto sopra premesso, sulla base del parere espresso dal Comitato Reg.le di V.I.A., così come previsto dall'art. 2, comma 2 (ultimo capoverso) del precitato Regolamento Regionale

DETERMINA

- di esprimere, per tutte le motivazioni e con le prescrizioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate, ed in conformità a quanto disposto dal Comitato Regionale per la V.I.A. nella seduta del 04.05.2010, parere favorevole alla compatibilità ambientale per il progetto di coltivazione cava di calcare in loc. Galletti, nel Comune di Sannicandro di Bari (Ba), Fl. 48, p.lle 41-42-67-68-69-70 e 71, proposto dalla Ditta Procida Vito Nicola, con sede legale a Sannicandro di Bari, S.P. N. 184 Cassano-Bitetto km 4+400, c.da Galletti, C.P. n.82,;
- Di notificare, a cura del Servizio Ecologia, il presente provvedimento al proponente ed agli enti interessati;
- Di far pubblicare, a cura del proponente, un estratto del presente provvedimento su un quotidiano nazionale e su un quotidiano locale diffuso nel territorio interessato, ai sensi dell'art. 13, comma 3, L.R. n. 11/2001;
- Di far pubblicare, a cura del Servizio Ecologia, il presente provvedimento sul B.U.R.P.;
- Di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
- Di trasmettere copia conforme del presente provvedimento alla Segreteria della G.R..

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio affidatogli è stato espletato nel rispetto della normativa nazionale, regionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte del Dirigente del Settore Ecologia, è conforme alle risultanze istruttorie.

Avverso la presente determinazione l'interessato, ai sensi dell'art. 3 comma 4° della L. 241/90 e ss. mm., può proporre ricorso giurisdizionale amministrativo al competente Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia entro il termine di 60 giorni dalla piena conoscenza dell'atto, o, in alternativa ricorso straordinario al presidente della Repubblica (ex D.P.R. 1199/1971) entro il termine di 120 giorni dalla sua conoscenza.

Il Funzionario Istruttore Il Dirigente dell'Ufficio VIA/VAS
Sig.ra C. Mafrica Ing. G. Russo
